ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 27

Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria

Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo' essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 ottobre 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/art-27-facolta-di-transito-del-personale-del-soppresso-ruolo-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it